

LA TRACCIABILITÀ DEI PRODOTTI IN ACCIAIO SECONDO LA CIRCOLARE N°7 DEL 21/01/2019 “ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DELLE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI”

Per quanto riguarda la tracciabilità dei prodotti in acciaio, importanti chiarimenti sono riportati nella nuova circolare di recente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (11/02/2019), la quale ha fatto luce su un argomento che aveva portato confusione e perplessità a seguito della pubblicazione delle NTC 2018.

Ci riferiamo al par. 11.3.1.5 delle NTC 2018, di seguito riportato, che introduce l'obbligatorietà di accompagnare le forniture di acciaio con la copia del certificato di controllo tipo 3.1, anche per i prodotti rientranti nel caso “A”.

“...Omissis...Tutte le forniture di acciaio, per le quali sussista l'obbligo della Marcatura CE, devono essere accompagnate dalla “Dichiarazione di prestazione” di cui al Regolamento UE 305/2011, dalla prevista marcatura CE nonché dal certificato di controllo interno tipo 3.1, di cui alla norma UNI EN 10204, dello specifico lotto di materiale fornito...Omissis”

Il primo chiarimento spiega a quali prodotti faccia riferimento: “il certificato di controllo interno 3.1, di cui alla norma UNI EN 10204” citato dalle NTC:

“deve intendersi strettamente riferito al certificato di origine fornito dall'acciaieria (produttore) all'atto di immissione in commercio del prodotto laminato”

Da questo si desume, in primis, che il certificato richiesto riguarda soltanto il “prodotto laminato”, all'atto di immissione in commercio da parte delle acciaierie.

Il successivo chiarimento riguarda le perplessità riscontrate nei casi di prodotti marcati CE in ottemperanza alla EN 1090-1, poiché questa normativa non prevede la redazione di un certificato 3.1 per l'immissione in commercio dei prodotti.

Anche in questo caso la circolare riporta degli importanti chiarimenti:

È bene innanzitutto ricordare che la norma EN 1090-1 riguarda i componenti strutturali ed i kit immessi sul mercato come prodotti da costruzione.

Cerchiamo di capire cosa vuol dire “kit” così come definito all'art. 2 del CPR 305/2011:

“Articolo 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

.....”omissis”

«kit», un prodotto da costruzione immesso sul mercato da un singolo fabbricante come insieme di almeno due componenti distinti che devono essere assemblati per essere installati nelle opere di costruzione.”

La circolare ha chiarito quindi che per i “kit”, così come definiti all'art. 2 del CPR e coperti da marcatura CE (i prodotti realizzati in ottemperanza alla EN 1090-1 rientrano in tale categoria), è sufficiente accompagnare la fornitura con:

- la copia della dichiarazione di prestazioni CE (DOP)
- la copia del documento di trasporto completo di tutte le informazioni necessarie.

È così definitivamente stabilito che i “kit”, ovverossia le strutture in acciaio intese nel loro complesso, marcati CE e realizzati ai sensi della EN 1090-1, immessi sul mercato e installati come opere da costruzione **NON sono obbligati** ad essere accompagnati dal certificato di controllo interno tipo 3.1.

In ultimo la circolare indica che, in considerazione dell'impiego generalizzato degli strumenti informatici su internet, può non essere necessario che tra i documenti di accompagnamento forniti dal “produttore” compaia anche la copia dei certificati di controllo interno tipo 3.1, purché tali certificati, dello specifico lotto di materiale fornito, siano resi disponibili su richiesta del Direttore dei Lavori anche attraverso canali informatici.